

nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Potenza.

9/4738/**24**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bellini.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministra-

zioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Napoli.

9/4738/**25**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bettini.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bologna.

9/4738/**26**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bielli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trieste.

9/4738/27. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bonito.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Roma.

9/4738/28. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Genova.

9/4738/29. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Milano.

9/4738/30. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carboni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del

raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Ancona.

9/4738/**31**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Chianale.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Campobasso.

9/4738/**32**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cialente.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Os-

servatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Torino.

9/4738/**33**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Crisci.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bari.

9/4738/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). D'Antona.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministra-

zioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Cagliari.

9/4738/**35**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Duca.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Palermo.

9/4738/**36**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Folena.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Firenze.

9/4738/**37**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Franci.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trento.

9/4738/38. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Perugia.

9/4738/39. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Aosta.

9/4738/40. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giacco.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del

raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Venezia.

9/4738/41. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giulietti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Piemonte.

9/4738/**42**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bolzano.

9/4738/**43**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Grillini.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di pro-

prietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4738/44. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nel-

l'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lombardia.

9/4738/45. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4738/46. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Labate.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Veneto.

9/4738/47. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Leoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4738/48. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lolli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Liguria.

9/4738/49. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lucidi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4738/50. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lulli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Toscana.

9/4738/51. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo even-

tualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Umbria.

9/4738/52. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Mariotti.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato

nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Marche.

9/4738/**53**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Martella.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lazio.

9/4738/**54**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nel-

l'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Abruzzi.

9/4738/**55**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Mazzarello.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Molise.

9/4738/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Melandri.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Campania.

9/4738/**57**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Motta.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Puglia.

9/4738/58. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Basilicata.

9/4738/59. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Nigra.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al